



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO SUI MASTER UNIVERSITARI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

(Emanato con D.R. n. 1900 del 09.12.2013, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 09.12.2013, parzialmente rettificato con D.R. n. 4 del 20.12.2013, pubblicato nel B.U. n. 108 e modificato con D.R. n. 1102 del 17.07.2014, pubblicato nel B.U. n. 112)

a valere dall'a.a. 2014-2015

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Istituzione

Articolo 4 – Contenuto delle proposte

Articolo 5 - Organi

Articolo 6 - Titolo di studio

Articolo 7 - Rinuncia agli Studi

Articolo 8 - Compensi

Articolo 9 - Norme finali



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena, il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello viene rilasciato a conclusione di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, finalizzato alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
2. I Corsi di cui al comma 1 possono includere nella denominazione del titolo l'indicazione "Executive"; tali Corsi offrono elementi teorici e competenze pratiche e professionalizzanti spendibili nel contesto lavorativo e prevedono una organizzazione idonea a favorire la frequenza e a renderla compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Detti Corsi devono soddisfare i seguenti criteri:
 - a) l'individuazione della figura professionale e del settore aziendale o professionale cui il Corso si rivolge;
 - b) la definizione delle competenze professionali che il Corso si propone di sviluppare in riferimento alle figure individuate alla lettera a), con specifica attenzione alle esigenze di: neolaureati (orientati all'inserimento lavorativo), di persone con esperienza lavorativa e di professionisti (per miglioramento delle competenze o reinserimento lavorativo);
 - c) una analisi dettagliata del fabbisogno formativo corredata da manifestazioni di interesse di aziende, enti, ordini professionali e associazioni di categoria;
 - d) la descrizione delle opportunità occupazionali, corredata - laddove possibile - da riscontri sull'occupabilità.
3. I Corsi di cui al comma 1 devono differenziarsi nei contenuti e possedere un'adeguata caratterizzazione rispetto ad altri percorsi di studio-attivati dall'Ateneo. Sono pertanto escluse forme di mutuaione con insegnamenti/attività degli altri corsi di studio, fatte salve le Scuole di Specializzazione, previa adeguata motivazione.
4. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa, ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di primo livello si accede con la laurea; ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di secondo livello si accede con la laurea specialistica/magistrale. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi del Corso, possono essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso.-Ad entrambe le tipologie di Corsi si accede anche con il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
5. Per il conseguimento del titolo è richiesta l'acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari, oltre a quelli acquisiti nei corsi di studio che consentono l'accesso ai Corsi per il conseguimento di master di I o II livello. E' richiesto, altresì, l'aver svolto gli stage e/o i tirocini previsti.
6. Lo studente che non abbia conseguito in tempo utile il titolo di studio previsto per l'accesso può iscriversi con riserva al Corso, per uno specifico anno accademico. La conferma dell'ammissione rimane fissata al momento del conseguimento del titolo di accesso e, comunque, nel caso di Corsi che prevedano una selezione, entro e non oltre la data delle prove di selezione o della valutazione dei *curricula*.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- b) per Corso, il Corso al termine del quale si consegue il titolo di Master universitario;
- c) per Master universitario, il titolo rilasciato;
- d) per Corso "Executive", il Corso per il conseguimento del Master "Executive";
- e) per CFU, ovvero, Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master universitario;
- f) per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;
- g) per Docenti dell'Ateneo, le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari;
- i) per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*), un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
- m) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*), un titolo costituito da due o più titoli conseguiti con programmi di studio integrati riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente dalle istituzioni coinvolte.

Articolo 3
Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli Docenti.
2. I Corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere l) e m) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti; nel caso di Corso di I livello istituito con Ateneo straniero, è possibile il rilascio del titolo congiunto solo quando il Corso medesimo abbia una durata inferiore a due anni e preveda l'acquisizione di meno di 120 CFU. I Corsi "Executive" possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio del titolo di studio.
3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Nel caso di proposta di Corso "Executive", i Dipartimenti devono verificare inoltre il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. Il Senato Accademico può designare una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4

Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:

- a) la denominazione, il livello e gli obiettivi formativi, nonché il regime del Corso, *full-time* o *part-time*, a seconda dell'organizzazione della didattica;
- b) i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali;
- c) la durata, che non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi; nel caso di Corsi *part-time*, tali tempi sono raddoppiati;
- d) l'inizio del Corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione. Tali termini devono essere coerenti con la durata del Corso e tenere conto del fatto che il titolo finale deve comunque essere conseguito entro i tre mesi successivi alla conclusione del Corso, pena la decadenza dagli studi;
- e) il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60 e non superiore a 120;
- f) l'articolazione dei corsi in aree disciplinari (intese come moduli didattici) con la specificazione dei singoli CFU attribuiti alle attività formative, contrassegnate eventualmente da settori scientifico disciplinari. Le attività formative sono assegnate a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. Con adeguate motivazioni, è possibile ridurre il limite sopraindicato affidato a docenti universitari, purché i professionisti, o esperti incaricati, siano individuati mediante valutazione delle competenze desumibili dai rispettivi *Curricula*. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili. Nel caso in cui i Docenti non abbiano raggiunto un carico didattico di 120 ore, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata
- g) le modalità di svolgimento degli stage o dei tirocini (pari almeno al 15% dei crediti totali rilasciati dal Corso), la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative (previste dall'art. 1, comma 1, lett. o) DM 270/04), le modalità delle prove di verifica, compresa quella finale, (quest'ultima espressa comunque in centodecimi), le modalità per il riconoscimento dei CFU in ingresso (che non potranno comunque superare il 25% dei crediti totali previsti per il conseguimento del Master universitario, elevabile fino al 35% per i Master *Executive*), i criteri e i requisiti richiesti per l'eventuale assegnazione di borse di studio, considerate al lordo percipiente;
- h) il numero minimo e - nel caso di accesso limitato - il numero massimo degli ammissibili, le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;
- i) l'importo delle tasse di iscrizione, differenziato per i diversi Corsi sulla base delle specificità del percorso formativo e del suo costo, definito dal Dipartimento che attiva il



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

singolo Corso. Eventuali limiti minimi e massimi dell'importo delle tasse sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

l) il *budget*, redatto secondo apposito *format*, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizioni che consente l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari;

m) i nominativi dei responsabili delle aree disciplinari. Per i Docenti esterni all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il *curriculum*;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche con l'indicazione di quella prevalente. In caso di frequenza presso strutture diverse da quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le attività di tirocinio e di stage presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di *stage*, tirocinio e didattica frontale.

2. Per i Corsi "*Executive*" la proposta contiene, inoltre, una scheda analitica che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, riporti:

a) l'indicazione del settore aziendale sulla base della classificazione proposta per il catalogo master e delle figure professionali scelte in riferimento alla classificazione Istat;

b) l'analisi del fabbisogno formativo specifico per l'ambito professionale a cui il Corso è rivolto con riferimento a: α) competenze nuove o carenti rispetto a quelle richieste dal mercato; β) eventuale normativa di riferimento; γ) comparazione con la eventuale offerta formativa in materia già presente in Ateneo, in ambito regionale e, ove possibile, nazionale, e rilevazione dei caratteri innovativi della proposta; δ) manifestazione di interesse da parte di aziende, enti, associazioni professionali; ϵ) l'indicazione di percorsi occupazionali o professionali che costituiscono i potenziali sbocchi per gli studenti del Corso, corredata, ove possibile, di riscontri oggettivi (quali analisi e documenti sullo specifico settore del mercato del lavoro) provenienti da fonti autorevoli.

c) la descrizione delle abilità professionali che il Corso mira a sviluppare per neolaureati e persone con esperienza lavorativa;

d) la descrizione delle modalità didattiche quali il lavoro di gruppo, le esercitazioni, le attività sperimentali, i laboratori, gli *stage*, il *job training*;

3. La proposta di istituzione può prevedere attività formative erogabili anche come "singoli insegnamenti". In tal caso, la proposta precisa le attività a tal fine individuate, l'eventuale numero massimo di ammissibili che devono essere in possesso del titolo di accesso al Corso. Gli iscritti ai "singoli insegnamenti" non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione del Corso e ottengono, al termine della frequenza e previo superamento della prova d'esame, una certificazione attestante il numero dei CFU conseguiti. Per gli iscritti ai "singoli insegnamenti", l'importo della tassa di iscrizione è quello previsto dalla normativa di Ateneo per l'iscrizione ai corsi di studio di I e II livello.

4. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione e/o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse, il numero massimo degli ammissibili, nonché i Responsabili di Area in caso di sopravvenuto impedimento. Tali



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

5 Al fine di consentire e garantire uniformità ai procedimenti di attivazione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, il Senato Accademico delibera sulla periodizzazione delle attività e delle procedure ed individua i casi in cui è consentita la deroga alla periodizzazione unica. La deroga è in ogni caso applicabile ai Corsi "Executive".

Articolo 5
Organi del Corso

1. Gli organi del Corso sono il Direttore e il Collegio dei Docenti; la proposta istitutiva del Corso può prevedere anche un Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore, scelto tra i Responsabili di area del Corso, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i Docenti dell'Università degli Studi di Siena e nominato dal Rettore. Egli presiede il Collegio dei Docenti, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi.

3. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio direttivo, ove istituito, ne predispose l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso.

4. Il Direttore può nominare un Vice Direttore del Corso che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Siena responsabili di Area nel Corso.

5. Le funzioni di Direttore e di Vice Direttore del Corso sono incompatibili con la posizione di congedo per motivi di studio

6. Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso e, all'atto dell'insediamento, è tenuto a deliberare per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

7. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle Aree disciplinari del Corso ed è nominato dal Rettore. E' presieduto dal Direttore del Corso e può delegare parte delle sue competenze al Consiglio Direttivo, ove istituito.

8. Il Consiglio Direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i propri membri ed è presieduto dal Direttore.

9. Gli organi del Corso, istituito tramite convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono regolati dalla convenzione medesima.

10. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati e al Nucleo di Valutazione la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Articolo 6

Titolo di studio

1. A conclusione delle attività previste e acquisiti i relativi CFU, viene rilasciato il Master universitario, a firma del Direttore Amministrativo/Generale e del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, salvo le specifiche disposizioni per i titoli doppi e congiunti.

Articolo 7

Rinuncia agli Studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.
2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Articolo 8

Compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso e dei Docenti. Non è consentito il cumulo dei compensi.

Articolo 9

Norme finali

1. Nel caso in cui, per esigenze didattico-organizzative, si renda necessario attivare un Corso "*Executive*" in tempi particolarmente rapidi, il Rettore può adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi acquisendo il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto rettorale e pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo, entra in vigore dall'anno accademico 2014-2015.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Ateneo e dalla normativa specifica in materia.